

	<p style="text-align: center;">Note in UIL Uil Scuola Torino - Via Bologna, 11 Tel. 011/58.57.013 torino@uilscuola.it; torino2@uilscuola.it 5 Ottobre 2021</p>	
<p style="text-align: center;">da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70</p>		

**A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.**

Fino al **31 dicembre 2021** il personale docente e ATA **lavoratore fragile** in possesso di:

- **riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità** (articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104);
- **certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita**

potrà svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, ovvero attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Laddove la prestazione lavorativa **non possa essere resa in modalità agile**, l'assenza dal servizio è equiparata al ricovero ospedaliero **e i periodi di assenza non saranno conteggiati nelle assenze per malattia** (non sono computabili ai fini del periodo di comperto).

Ciò è quanto previsto dalla **legge n. 133/2021, di conversione del decreto-legge n. 111/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre, che proroga al 31 dicembre le tutele, solo per tali categorie di personale, originariamente previste fino al 28 febbraio dalle Legge di bilancio e successivamente prorogate al 30 giugno 2021 a seguito di successive modificazioni (art. 26 DL 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, così come modificato dall'art. 15 del DL 41/2021, convertito in Legge n. 69/2021).**

Pertanto, **fino al 31/12/2021, solo per il personale che rientra nelle categorie sopra elencate**, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, resta in vigore quanto indicato **dalle norme sopra riportate e di cui si riporta integralmente il testo di interesse:**

*"[...] il periodo di assenza dal servizio **è equiparato al ricovero ospedaliero** ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato [...] **i periodi di***

assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporta e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento."

Così come avevamo già denunciato a marzo dello scorso anno rispetto alle novità introdotte dal "Cura Italia", a cui la cui legge n. 133/2021 appena varata dà solo una proroga, si continua a dare una soluzione a metà: rimane infatti invariata la situazione per tutti gli altri lavoratori dichiarati fragili dal medico competente e che non rientrano nelle categorie specifiche indicate dal decreto, **la cui eventuale malattia d'ufficio, qualora non possano o rifiutino di essere adibiti ad altra mansione, non ha trovato, per l'ennesima volta, neanche in questo provvedimento adeguata soluzione, per cui continuerà ad essere conteggiata nel periodo di malattia.**

Su questo punto è necessario trovare analoghe soluzioni anche per tutti i lavoratori che si trovano in condizioni di rischio derivanti da più patologie pregresse pur non rientrando nelle categorie precisate dalla legge.

In particolare, nell'incontro che ci sarà domani 6 ottobre sul protocollo per la sicurezza, la UIL scuola continuerà a rivendicare la salvaguardia del reddito e del posto di lavoro per i lavoratori in condizione di fragilità che non rientrano nelle categorie indicate dalla legge.

Nel protocollo, infatti, è stata totalmente ignorata la condizione di quei lavoratori che, versando in tale stato, sono stati allontanati dal luogo di lavoro e collocati in malattia d'ufficio.

Agli stessi è stata assurdamente applicata la decurtazione stipendiale graduale prevista dal CCNL ed ora, per molti di loro, si prospetta il superamento del comporta.

È necessario, pertanto, individuare con immediatezza ogni soluzione utile ad evitare le ingiuste penalizzazioni che tale personale continua a subire, anche in considerazione dello stato patologico, di acclarata gravità, che si può agevolmente presumere come durevole nel tempo.